



Verona, 21 marzo 2013

**Circolare**  
**Ricorso con Mediazione Tributaria**

Circolare nr. 02/2013

Presidenza: Legnago (Verona) – via Roma n. 17

Tel 0442 20539 – Fax 0442 601865



Commissione di Studio dell'UGDCEC di Verona

Componenti:

Adami Silvia

Bertajola Francesco

Bosoni Angelo

Bresciani Lorenzo

Cappellari Nicola

Castagnaro Stefano

Dante Andrea

Franceschetti Alberto

Fratton Filippo

Licci Cristian

Nesso Alberto

Rango Claudio

Rossini Silvia

Sangiorgi Pietro

Santi Luca

Ubini Elisabetta

Virgolin Elisabetta

Zannini Marcello

Coordinatore:

Ciman Marco



## Premessa

Negli ultimi anni il Legislatore è stato molto prolifico nel prevedere nuovi istituti deflattivi del contenzioso tributario. Accanto ai primi (accertamento con adesione, acquiescenza, conciliazione giudiziale), si sono aggiunti negli ultimi anni la definizione integrale dell'invito al contraddittorio, la definizione del processo verbale di constatazione e recentemente il ricorso tributario con mediazione; il tutto nell'ottica di disincentivare il ricorso al contenzioso, assicurando sanzioni ridotte in caso di una veloce conclusione della controversia.

La presente circolare, dopo un breve cenno sui diversi istituti deflattivi, si vuole concentrare "sull'ultimo nato": il ricorso con mediazione, confrontandolo con un istituto molto simile: l'accertamento con adesione.

## Sintesi degli istituti deflattivi

<b>ADESIONE AGLI INVITI AL CONTRADDITTORIO</b>	Quando l'Agenzia delle Entrate avvia un accertamento con adesione, inviando al contribuente un invito al contraddittorio, quest'ultimo può decidere di accettare gli elementi contenuti nell'invito, senza nemmeno discuterli.	SANZIONI 1/6
<b>ADESIONE AI VERBALI DI CONTESTAZIONE</b>	In caso di ricevimento di processi verbali di constatazione in seguito a accessi, verifiche o ispezioni, il contribuente può decidere di aderire interamente alle rilevazioni mosse dall'ufficio accertatore, senza tentare di modificare la pretesa impositiva.	SANZIONI 1/6



<b>ACCERTAMENTO CON ADESIONE</b>	<p>Questo istituto può essere promosso sia dal contribuente sia dall'ufficio; si sostanzia in un accordo sul "quantum" da accertare, sulla base delle argomentazioni e delle indicazioni fornite da entrambe le parti.</p> <p>Il contribuente può decidere di utilizzare questo istituto in seguito al ricevimento dell'avviso di accertamento, non preceduto dall'invito a comparire, o nella fase antecedente, se nei suoi confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche.</p> <p>La presentazione dell'istanza, in seguito al ricevimento dell'avviso, ha l'indiscutibile <u>vantaggio di prorogare di 90 giorni</u> il termine per la proposizione del ricorso.</p>	SANZIONI 1/6
<b>ACQUIESCENZA</b>	<p>In caso di rinuncia al ricorso avverso all'avviso di accertamento o di liquidazione, il contribuente può decidere di versare interamente le maggiori somme accertate beneficiando di sanzioni ridotte a seconda dei casi.</p>	SANZIONI 1/6  se il contribuente ha ricevuto un avviso non preceduto da un invito al contraddittorio  SANZIONI 1/3  se il contribuente ha ricevuto un avviso preceduto da un invito al contraddittorio, a cui non ha prestato adesione
<b>CONCILIAZIONE</b>	<p>E' il mezzo attraverso il quale si può chiudere un contenzioso già in essere. Può essere proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale o dalle parti in causa (contribuente // Agenzia Entrate o altro ente).</p>	SANZIONI 1/3



## Mediazione Tributaria

Questo nuovo istituto è un passaggio obbligato per l'impugnazione di taluni atti.

Riferimenti: art. 17 bis del D.Lgs. 546/1992 (introdotto dalla Legge 111/2011) e Circolare n. 9/E del 19/03/2012.

Atti da impugnare: atti emessi dall'Agenzia delle Entrate di valore inferiore a Euro 20.000, notificati dopo il 01/04/2012.

Nello specifico: avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, provvedimento che irroga le sanzioni, ruolo, rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari ed ogni altro atto emanato dall'Agenzia delle Entrate, per il quale la legge preveda l'autonoma impugnabilità innanzi alla Commissione Tributaria (art. 19 D.Lgs. 546/1992).

Calcolo del valore: importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Se l'atto oggetto di controversia fa riferimento a più imposte, Iva/Irpef/Irap etc, il valore deve essere calcolato con riferimento al totale delle imposte che sono oggetto di contestazione. Con la mediazione si possono definire anche i maggiori contributi previdenziali accertati, ma quest'ultimi non rientrano nel calcolo della soglia di Euro 20.000.

Se si vuole impugnare una pluralità di atti tramite il ricorso cumulativo, bisogna fare riferimento al valore di ogni singolo atto.

Se l'atto invece non contiene un valore di tributi, in quanto fa riferimento al diniego di rimborsi, viene preso come valore di riferimento l'importo del tributo a suo tempo chiesto a rimborso al netto degli accessori e, ove fossero state richieste a rimborso più annualità, deve essere considerato il tributo per singolo periodo d'imposta.

Nel caso si ricevesse un atto il cui valore sia indeterminabile, ad esempio il diniego di iscrizione all'Anagrafe delle Onlus, si rientra nei casi in cui la fase di mediazione tributaria non è praticabile.

Istanza di mediazione: deve essere motivata e conforme al ricorso che eventualmente verrà depositato in Commissione Tributaria. Ha come destinatario la Direzione Provinciale o

Regionale dell'Agenzia delle Entrate e deve essere notificata con le usuali regole di notifica previste per gli atti inviati alle Commissioni Tributarie (ufficiale giudiziario, raccomandata A/R senza plico, consegna all'ufficio).

Per quanto riguarda il contenuto si fa riferimento ai commi 6 e 7 dell'art. 17 bis del D.Lgs. 546/1992, che richiamano i requisiti fondamentali del ricorso tributario. In pratica si devono indicare la Direzione, presso cui è avviato il procedimento amministrativo di mediazione, i dati del contribuente e il suo legale rappresentante, il domicilio presso il quale si intendono ricevere le comunicazioni e l'indirizzo PEC, l'atto impugnato, il valore della controversia e l'oggetto dell'istanza e i motivi. Nell'istanza può essere formulata una proposta di mediazione completa nella rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

All'istanza di mediazione deve essere allegato la copia dell'atto impugnato, copia di tutti i documenti che si intendono allegare al ricorso nel caso la mediazione non abbia successo.

L'istanza può essere presentata dal contribuente oppure dal difensore abilitato nel caso la controversia sia di valore pari o superiore a 2.582,28 euro.

Contributo unificato: la presentazione dell'istanza di mediazione presso la Direzione Provinciale o Regionale dell'Agenzia delle Entrate non è soggetta al pagamento del contributo unificato e non è soggetto all'imposta di bollo. Il contributo unificato sarà dovuto solo nel caso in cui, visto l'esito non fruttuoso del procedimento di mediazione, il contribuente decida di depositare il ricorso presso la competente Commissione Tributaria.

Termini: l'istanza va notificata entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto che il contribuente intende impugnare e il procedimento di mediazione deve concludersi entro 90 giorni, durante i quali non trova applicazione la sospensione feriale dei termini. La notifica dell'istanza di mediazione ha l'effetto di interrompere il decorso del termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto ed il contribuente può richiedere la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato.

In caso di errore: è inammissibile il ricorso per il quale non è stata esperita la procedura di mediazione se dovuta; è inammissibile il ricorso che proponga motivi diversi da quelli contenuti nell'istanza di mediazione.

L'esame dell'ammissibilità di una istanza di mediazione è improntata a un minor rigore formale: sono inammissibili istanze presentate in ritardo e senza gli elementi che consentano di



attribuire l'istanza al contribuente e che non consentono di individuarne l'oggetto. Se inammissibile l'istanza può essere trattata come istanza di autotutela.

Svolgimento della mediazione: ricevuta l'istanza, se viene valutata ammissibile, l'Ufficio può:

- a) aderire alla proposta formulata dal contribuente nell'istanza di mediazione;
- b) comunicare esso stesso una proposta di accordo al contribuente che non abbia indicato niente nell'atto;
- c) invitare il contribuente al contraddittorio; la trattazione di questa fase deve risultare da apposito verbale.

La fase di mediazione si conclude con la sottoscrizione dell'accordo di mediazione che contiene gli importi "concordati" fra Ufficio e contribuente. Se parti si accordano, il contribuente gode della sanzione ridotta al 40%; il versamento deve essere entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo e può essere rateizzato. Il pagamento di quanto dovuto avverrà mediante modello F24 e si potranno anche utilizzare eventuali crediti d'imposta.

A seguito del perfezionamento della mediazione la pretesa tributaria viene definita ed il versamento totale di quanto concordato chiude la vertenza.

Se invece non si arriva ad un accordo o la mediazione viene rifiutata, il contribuente potrà agire in giudizio depositando il ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale.

In questa ultima parte si vuole fare un confronto fra i due istituti, considerati da molti alquanto simili: ricorso con mediazione e accertamento con adesione.

Il primo deve essere costruito come un vero ricorso, infatti in caso di mancato accordo con l'Agenzia delle Entrate, questo diventerà, senza alcuna modifica, l'atto che verrà depositato in Commissione Tributaria Provinciale. Come poc'anzi detto, deve essere motivato con indicazione di leggi, giurisprudenza o prassi a sostegno della tesi promossa.

Dall'altra parte l'accertamento con adesione non deve essere motivato, ma può contenere la semplice ricostruzione del "quantum" da accertare e la contestazione della tesi sostenuta dall'Agenzia delle Entrate.

Pertanto quest'ultimo istituto risulta essere molto utile in caso di accertamenti basati sul redditometro, sugli studi di settore o sulle indagini finanziarie, quando risulta difficile ottenere



l'annullamento integrale dell'atto impositivo e delle pretese dell'amministrazione finanziaria, ma è necessario "scendere a patti" con l'ufficio trovando un accordo.

La prassi suggerisce di inserire nell'istanza di mediazione un accordo con l'Ufficio, come accade nell'istanza di accertamento con adesione, ma nel caso in cui la mediazione sia infruttuosa, l'eventuale accordo proposto dal contribuente diventa il ricorso, che leggeranno i giudici della Commissione Tributaria.

Il ricorso con mediazione è uno strumento più adatto ad accertamenti basati sul disconoscimento di agevolazioni (ad esempio: disapplicazione della normativa sulle società di comodo o delle agevolazione per la piccola proprietà contadina), dove il maggior sostegno alla tesi difensiva del contribuente può essere riscontrato nella giurisprudenza.

Pertanto l'accertamento con adesione e il ricorso con mediazione hanno molteplici aspetti in comune, ma risultano utili e vantaggiosi per l'impugnazione di atti completamente diversi.

---

Circolare a cura dei Colleghi:

*Dott.ssa Silvia Rossini*

*Dott. Nicola Cappellari*